

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI
DELL'ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 287/90**

(VERSIONE DEFINITIVA)

Numero del Procedimento

Procedimento n. I707 – FVH, Quiris, Butangas, Liquigas/ I.P.E.M.

Parti del Procedimento

FVH S.p.A. ("FVH")

Liquigas S.p.A. ("Liquigas")

Quiris S.p.A. ("Quiris")

Butangas S.p.A. ("Butangas")

I.P.E.M – Industria Petroli Meridionale S.p.A. ("IPEM")

Fattispecie contestata

Nel provvedimento di avvio di istruttoria del 23 ottobre 2008 (il "**Provvedimento**"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l' "**Autorità**") ha ipotizzato che, attraverso l'impresa comune IPEM – titolare di un deposito costiero di GPL presso Brindisi e detenuta congiuntamente da FVH, Liquigas, Quiris e Butangas (ciascuno singolarmente, il "Socio", congiuntamente, i "Soci" e, insieme a IPEM, le "**Parti**") – possa realizzarsi un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE, avente ad oggetto "*una riduzione dell'accesso dei terzi ai servizi offerti presso il deposito di Brindisi; una limitazione e un coordinamento dell'attività dei soci di distribuzione all'ingrosso di GPL; uno scambio di informazioni commercialmente sensibili su tempi e volumi di GPL, dei soci e dei terzi, in transito presso il deposito*".

Mercati interessati

Come riportato nel Provvedimento, la costituzione di IPEM interessa le attività di logistica primaria, consistenti nel caricamento, nello stoccaggio e nello scaricamento del GPL in depositi di grandi dimensioni (depositi primari), collegati direttamente alle raffinerie tramite pipeline o linea ferroviaria, ovvero, come nel caso di IPEM, situati lungo la costa e attrezzati per l'attracco di navi gasiere. L'Autorità, tuttavia, ha ritenuto di valutare gli accordi posti in essere dalle Parti nei mercati a monte e/o a valle delle attività di logistica primaria e, in particolare, nel mercato della distribuzione all'ingrosso di GPL, in cui operano le imprese che acquistano il prodotto presso i depositi primari e lo trasferiscono in altre infrastrutture logistiche di dimensioni inferiori (depositi secondari), dove il GPL viene stoccato per poi essere confezionato ed inviato al consumo.

Da un punto di vista geografico, l'Autorità ritiene che l'attività del deposito di Brindisi riguardi prevalentemente l'Italia centro-meridionale.

Descrizione degli impegni proposti

In via preliminare si rileva che, ad avviso delle Parti, gli accordi costitutivi dell'impresa comune IPEM e che ne disciplinano le modalità di funzionamento non sono in alcun modo idonei a restringere, alterare o distorcere la concorrenza nei mercati rilevanti, neppure in relazione agli specifici elementi evidenziati dall'Autorità nel Provvedimento.

In ogni caso, pur non condividendo le perplessità manifestate e le valutazioni preliminari svolte nel Provvedimento, in un'ottica di completa collaborazione con l'Autorità e al fine di eliminare ogni residuo dubbio sui profili emersi in sede di avvio dell'istruttoria, le Parti presentano i seguenti impegni ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/1990.

Impegno relativo al Comitato Tecnico

Le Parti si impegnano a non designare propri dipendenti con incarichi nel settore commerciale relativo alla vendita di GPL nei mercati dell'Italia centro-meridionale come membri del Comitato Tecnico di IPEM. In particolare:

- (i) i dipendenti dei Soci che saranno nominati membri del Comitato Tecnico di IPEM non rivestiranno, contemporaneamente e nell'anno successivo alla conclusione del proprio mandato presso IPEM, alcun incarico nel settore commerciale relativo alla vendita di GPL nei mercati dell'Italia centro-meridionale all'interno dell'organizzazione del Socio che li ha nominati o di qualsiasi società ad esso collegata;
- (ii) i dipendenti dei Soci che saranno nominati membri del Comitato Tecnico di IPEM dovranno chiaramente specificare, nelle loro e-mail e in tutta la corrispondenza, la veste nella quale agiscono nell'inviare quella determinata comunicazione;
- (iii) ai dipendenti dei Soci che saranno nominati membri del Comitato Tecnico di IPEM sarà richiesto di sottoscrivere un accordo di riservatezza in base al quale essi non potranno comunicare informazioni relative a soggetti terzi rispetto al Socio che li ha nominati, acquisite nello svolgimento del proprio ruolo all'interno del Comitato Tecnico, fatta eccezione per quelle informazioni che devono essere comunicate in adempimento dei doveri imposti dalla legge.

Impegno relativo al patto di non concorrenza

I Soci si impegnano a eliminare dai patti parasociali stipulati per regolare le modalità di funzionamento di IPEM e i conseguenti rapporti tra i Soci (i "Patti Parasociali") la disposizione ai sensi della quale i Soci si impegnano ad astenersi dall'effettuare dalla base di Brindisi (deposito di IPEM) attività di Trading nei confronti di operatori del centro-sud Italia

e quindi si impegnano ad utilizzare il prodotto dagli stessi importato e transitato presso IPEM per soddisfare le necessità delle proprie strutture commerciali.

L'eliminazione della suddetta disposizione comporterà il venire meno di ogni vincolo giuridico relativo all'utilizzo del GPL transitato presso il deposito IPEM di Brindisi dai Soci, ciascuno dei quali sarà, dunque, libero di destinare il prodotto in questione agli utilizzi ritenuti più convenienti e appropriati, secondo la propria discrezionale e insindacabile valutazione.

Eventuale periodo di validità

OMISSIS

Le Parti si impegnano a porre in essere le misure descritte nel presente formulario entro un termine di due mesi a far tempo dalla notifica a IPEM del provvedimento con cui l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni, li renda obbligatori e chiuda il procedimento senza proseguire nell'istruttoria ai sensi dell'art. 14-ter della legge 287/1990.

Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Gli impegni proposti appaiono in grado di fugare ogni dubbio prospettato dall'Autorità in sede di avvio dell'istruttoria.

Invero, l'impegno assunto relativamente alla sterilizzazione del Comitato Tecnico di IPEM è atto a eliminare ogni possibile occasione di acquisizione da parte dei Soci di informazioni inerenti le attività degli altri Soci e/o utilizzatori del deposito IPEM, impedendo ogni flusso di dati disaggregati relativi a questi ultimi tra i rappresentanti dei Soci nel Comitato Tecnico e gli esponenti delle funzioni commerciali delle rispettive società di appartenenza. I singoli Soci, attraverso i propri rappresentanti in seno al Comitato Tecnico, non potranno dunque venire a conoscenza dei dati sui volumi transitati dagli altri Soci, da IPEM o da terzi utilizzatori del deposito di Brindisi.

L'impegno, appare, pertanto, idoneo a superare le preoccupazioni evidenziate dall'Autorità nel Provvedimento in relazione al rischio che i Soci possano acquisire, attraverso la partecipazione al Comitato Tecnico, informazioni ritenute potenzialmente sensibili dal punto di vista antitrust, nonché al possibile coordinamento delle rispettive attività nei mercati a valle della vendita di GPL.

L'eliminazione della disposizione dei Patti Parasociali relativa al patto di non concorrenza è allo stesso modo pienamente idonea a eliminare ogni residuo rischio di coordinamento concorrenziale tra le Parti, dal momento che verrà meno ogni vincolo giuridico all'utilizzo del GPL transitato attraverso IPEM. Ogni Socio potrà determinare senza alcuna limitazione convenzionale, in base alla propria convenienza economica, la destinazione del prodotto transitato presso il deposito di Brindisi.

La rimozione di ogni possibile rischio di coordinamento concorrenziale, realizzata attraverso la sterilizzazione del Comitato Tecnico e l'eliminazione del patto di non concorrenza, è inoltre idonea a fugare anche ogni perplessità relativa al temuto potenziale effetto di preclusione all'accesso dei terzi, paventato dall'Autorità in virtù delle mutate condizioni di utilizzo del deposito.

Ciò appare tanto più evidente ove si apprezzino le effettive capacità del deposito di IPEM di Brindisi, attuali e all'esito del prossimo ampliamento, in special modo se commisurate, da un lato, al fabbisogno dei Soci per le proprie reti commerciali (espresso correttamente dall'entità dell'obbligo di *take or pay* incluso nei Patti Parasociali e pari prospetticamente a meno di un quarto della capacità totale post-ampliamento), e, dall'altro lato, alle concrete richieste storiche e prospettiche di prodotto da parte dei Soci e dei terzi. Infatti, applicando alla volumetria del deposito – individuata già nel Provvedimento di avvio in 29.600 metri cubi attuali e 52.000 metri cubi per effetto dell'ampliamento in corso di ultimazione – le note disposizioni ministeriali in materia di capacità e rotazioni di prodotto nei depositi costieri¹, e pur tenendo in considerazione per prudenza eventi particolari suscettibili di ridurre ulteriormente le potenzialità di sfruttamento delle strutture, l'effettiva capacità annuale del deposito di IPEM espressa in tonnellate risulta essere quasi doppia rispetto a quella ipotizzata nel Provvedimento², e pertanto la capacità potenzialmente disponibile per i terzi è largamente superiore a quanto storicamente necessario per soddisfare la domanda di prodotto dell'area centro-sud.

Anche alla luce della situazione complessiva e concretamente apprezzabile, gli impegni sopra descritti appaiono dunque pienamente idonei a dissipare ogni perplessità dell'Autorità in merito alla possibilità che gli accordi oggetto di istruttoria riducano l'accesso dei terzi ai servizi di IPEM e, in generale, possano determinare un qualsiasi effetto preclusivo nei confronti degli operatori del GPL dell'Italia centro-meridionale.

¹ Si vedano in special modo gli interventi del Ministero dell'Industria, Circolari n. 227/F del 16 aprile 1993 e n. 2041 del 2 novembre 1995, nonché Comunicazione n. 951178 dell'8 febbraio 1996.

² I dati numerici contenuti nel Provvedimento rappresentano la cd. capacità sperimentata del deposito (ossia la quantità di prodotto transitata annualmente presso il deposito), non già la sua reale capacità, che è ben superiore e, rispecchiando le effettive potenzialità della struttura, costituisce l'unico termine di riferimento per valutare le opportunità di soddisfacimento della domanda proveniente dai terzi.